Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO PROTO

Seduta del 15/07/2021

FATTO

Parte ricorrente deduce di essere stata titolare di n. 12 buoni postali fruttiferi (BPF): emessi negli anni 1982 (n. 3 della serie N), 1984 (n. 1 della serie O, n. 2 della serie P/O) e 1988 (n. 5 della serie Q, n. 1 della serie Q/P), lamenta che l'importo che l'intermediario ha liquidato sarebbe inferiore a quello dovuto. In relazione ai buoni emessi dopo il luglio 1986, il rimborso sarebbe dovuto avvenire calcolando gli interessi nella misura riportata sulla loro parte posteriore; quanto, invece, ai buoni emessi nel 1982 e nel 1984, l'intermediario non avrebbe invece diligentemente incorporato nei buoni le determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno.
L'intermediario resiste, eccependo preliminarmente l'incompetenza temporale e per materia dell'ABF e, nel merito, che la disciplina dei BPF si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle corrispondenti previsioni legislative; e perciò: (i) i BPF della serie Q/P e Q sono stati rimborsati secondo i tassi di interesse indicati nella tabella allegata al DM Tesoro 13 giugno 1986, istitutivo di tali buoni; (ii) i BPF serie O, O/N e P/O, che hanno visto mutare il proprio rendimento sulla base del medesimo DM del 1986, sono stati rimborsati sulla base di quanto stabilito da quest'ultimo.

DIRITTO

1. Il Collegio rileva, in linea preliminare, la parziale inammissibilità del ricorso ai sensi della

Sez. VI, par. 1 e 2, delle vigenti "*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*", secondo cui "*Il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario*" e "*il ricorso deve avere ad oggetto la stessa contestazione esposta nel reclamo*". In particolare, che "*la corrispondenza tra il reclamo e l'oggetto del ricorso è una condizione di procedibilità per poter ottenere una decisione nel merito di questo arbitro*" (cfr., per tutte, Coll. Roma, n. 21495/2020).
Nel caso di specie, l'oggetto del ricorso è circoscritto a n. 12 BPF; mentre, il preventivo reclamo è stato esperito solamente in relazione soltanto a nove di essi. Ne consegue che il ricorso è improcedibile limitatamente in relazione alla domanda di condanna dell'intermediario al rimborso dei tre BPF che non sono già stati oggetto di preventivo reclamo.
2. L'intermediario poi eccepisce la carenza di competenza dell'ABF, giacché i fatti contestati risalirebbero a una data anteriore al 1° gennaio 2009, limite di competenza temporale attualmente vigente per l'ABF.
L'eccezione non merita accoglimento. In caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre infatti avere riguardo alla domanda del ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero legati al momento esecutivo del rapporto, sussistendo allora la competenza dell'ABF (*ex multis* Coll. Roma, dec. n. 11045/2020; v. anche Coll. Coord., dec. n. 72/2014). Nel caso di specie, parte ricorrente chiede il risarcimento di un danno verificatosi in epoca successiva al 1° gennaio 2009, quando, tra il 2019 e il 2020, si è vista restituire dall'intermediario una somma inferiore a quella reputata dovuta.
3. L'intermediario eccepisce, altresì, la carenza di competenza per materia dell'ABF.
Occorre osservare, a tale riguardo, che – secondo quanto affermato dal Collegio di Coordinamento (dec. n. 5674/2013) – ai sensi delle *Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09,* Sez. 1, punto 1.1, la relativa disciplina trova applicazione, "*oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)*".
L'orientamento – seguito stabilmente dall'ABF (v., ad esempio, Coll. Roma, 2294/2021; Coll. Roma, 1846/2011; Coll. Napoli, 1868/2012 e n. 2454/2012; Coll. Milano, 719/2011; Coll. Milano 315/2011) – che disattende, con riguardo alle controversie aventi per oggetto BPF, l'eccezione di incompetenza *ratione materiae*, merita dunque di essere condiviso e applicato anche nella decisione del caso in esame.
4. Tanto premesso, con riguardo ai BPF oggetto di controversia, vengono in rilievo il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 e il D.M. del Tesoro 13 giugno 1986, recante "*Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio*".
Il D.P.R. n. 156/1973 dispone, all'art. 173, che "*Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. […]. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali*".
Il D.M. del Tesoro 13 giugno 1986 poi prevede, all'art. 4, che "*Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi, distinta con la lettera 'Q', i cui saggi d'interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente*

decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi". E stabilisce altresì, all'art. 5, che "*sono contraddistinti con la lettera 'Q', i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie 'P' emessi dal 1° luglio 1986.*
Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura 'Serie Q/P', l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi". All'art. 6, infine, il richiamato D.M. dispone che "*Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie 'Q'*".
5. Con riferimento ai BPF appartenenti alle serie O e P/O (sottoscritti nel 1984 e, dunque, prima dell'emanazione del DM Tesoro 13 giugno 1986), va rilevato che secondo consolidato orientamento di codesto Collegio, in caso di conflitto tra *(i)* la misura degli interessi riportata nella parte posteriore dei buoni e *(ii)* la misura sancita dai provvedimenti ministeriali emanati in data successiva alla loro emissione, deve considerarsi prevalente la seconda indicazione (cfr., per tutte, Coll. Roma, 16901/2018). L'orientamento, che appare altresì in linea con l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Cassazione (3963/2019), merita di essere accolto anche nel caso di specie.
Ne consegue che il valore di incasso dei buoni appartenenti alle serie O e P/O della ricorrente deve essere determinato non già in base alla tabella stampigliata sul retro degli stessi, ma – anche per il periodo successivo al 21° anno – al menzionato art. 6 D.M. Tesoro 13 giugno 1986, cioè sulla base dei saggi di interesse fissati per la serie Q.
Sotto questo profilo, dunque, la domanda di condanna proposta dalla ricorrente deve essere rigettata.
6. Con riferimento ai BPF appartenenti alle serie Q, il Collegio rileva come appaia del tutto coerente con l'assetto negoziale adottato dalle parti il richiamo, operato dall'intermediario in funzione integrativa del contratto (artt. 1339 e 1374 c.c.), non tanto del citato D.M. Tesoro 145/1997, quanto del D.L. 19 settembre 1986 n. 556 (convertito nella Legge 17 novembre 1986 n. 759), che ha assoggettato a ritenuta fiscale tutti gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997. Tale richiamo conduce ad accogliere l'eccezione dell'intermediario che abbia liquidato un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della Serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una certa ritenuta; e ciò – secondo la decisione del Collegio di Coordinamento, 6142/2020, dalla quale questo Collegio non vede ragione per discostarsi – "*anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente*".
Alla luce delle risultanze acquisite e del richiamato orientamento, allora, in relazione all'arco temporale che va dal 21° al 30° anno, le somme devono reputarsi correttamente liquidate dall'intermediario.
7. Con riferimento, infine, al BPF appartenente alla serie Q/P (n. ***168, sottoscritto nel 1988), nella parte posteriore, mediante timbratura sovrapposta alla griglia originaria (quest'ultima relativa a serie di BPF emesse precedentemente), sono stati indicati, benché

in modo non perfettamente leggibile, i tassi di interesse (nuovi e diversi rispetto a quelli stampati sul modello originario) sino al 20° anno, ma non è stata modificata la disciplina relativa agli interessi per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.
Tale questione è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'ABF. Al riguardo, il Collegio di coordinamento (per costante orientamento ribadito anche nella decisione del 19 marzo 2020) – sulla linea di Cass., Sez. Un., 13979/2007 – ha riconosciuto che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono. Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del BPF, si reputa ingenerato un legittimo affidamento, in capo al cliente, circa la validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e tale affidamento deve essere tutelato. In tal caso, dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (Coll. Roma, n. 15200/2018; Coll. Roma, n. 19053/2018). Nel caso di specie, nonostante l'intervenuto D.M. del Tesoro 13 giugno 1986, in relazione a tali BPF l'intermediario non ha incorporato nel testo cartolare, per il periodo dal 21° al 30° anno, le nuove determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli, ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine alla vigenza della regola apposta sul *retro* dei titoli in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 20° anno. Per altro verso, con riguardo al periodo fino alla scadenza del 20° anno, trovano applicazione i tassi di interesse indicati nella timbratura sovrapposta alla griglia originaria, giacché in relazione a quella è sorto l'affidamento del ricorrente.
L'intermediario, allora, è tenuto a rimborsare il BPF applicando: *(i)* per il periodo sino alla scadenza del 20° anno, i tassi di interesse indicati nella timbratura sovrapposta alla griglia originaria; *(ii)* per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno, i tassi di interesse originariamente stabiliti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo della serie Q/P per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA